

Testo a fronte



**Legge regionale 19 novembre 2020, n. 22**

**Disciplina delle Associazioni Pro Loco**

**Progetto di legge n. 78/11^**

“Modifiche alla legge regionale 19 novembre 2020, n. 22 (Disciplina delle Associazioni Pro Loco)”

<p style="text-align: center;"><b>Legge regionale 19 novembre 2020, n. 25</b></p> <p>Disciplina delle Associazioni Pro Loco</p>	<p style="text-align: center;"><b>Progetto di legge n. 78/11<sup>^</sup></b></p> <p>Modifiche alla legge regionale 19 novembre 2020, n. 22 (Disciplina delle Associazioni Pro Loco)''</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 2</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Finalità)</i></p> <p>1. La Regione riconosce alle Pro Loco il ruolo di strumenti di base per la promozione e valorizzazione delle risorse naturali, artistiche, storiche e culturali del territorio e, in particolare, di quelle relative:</p> <p>a) alle peculiarità locali e al patrimonio culturale locale, <del>folkloristico, nonché alle produzioni tipiche;</del></p> <p>b) allo sviluppo della conoscenza dell'identità del territorio;</p> <p>c) all'animazione delle comunità locali e all'attrazione turistica;</p> <p>d) all'informazione, all'assistenza e all'accoglienza turistica, anche in convenzione con gli enti locali competenti.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 2</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Finalità)</i></p> <p>1. La Regione riconosce alle Pro Loco il ruolo di strumenti di base per la promozione e valorizzazione delle risorse naturali, artistiche, storiche e culturali del territorio e, in particolare, di quelle relative:</p> <p>a) alle peculiarità locali e al patrimonio culturale locale <b>e folkloristico;</b></p> <p>b) allo sviluppo della conoscenza dell'identità del territorio;</p> <p>c) all'animazione delle comunità locali e all'attrazione turistica;</p> <p>d) all'informazione, all'assistenza e all'accoglienza turistica, anche in convenzione con gli enti locali competenti.</p>

### Articolo 3

*(Attività delle Pro Loco)*

1. Le Pro Loco svolgono principalmente:

- a) attività volte a favorire la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folkloristico, sociale, ~~enogastronomico e~~ ambientale, nonché altre attività culturali ~~o relative ai prodotti agroalimentari e artigianali~~;
- b) attività di promozione, informazione, assistenza e accoglienza turistica e iniziative volte a migliorare le condizioni generali di soggiorno, anche attraverso azione di informazione ed erogazione di servizi finalizzati alla migliore fruizione delle strutture ricettive, dei trasporti e dell'offerta del territorio;
- c) attività mirate a favorire il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo;
- d) attività volte a sensibilizzare le popolazioni residenti nei confronti delle attività turistiche e sportive;
- e) attività nel settore sociale e del volontariato a favore della comunità, in particolare attraverso proposte

### Articolo 3

*(Attività delle Pro Loco)*

1. Le Pro Loco svolgono principalmente:

- a) attività volte a favorire la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folkloristico, sociale, ambientale, nonché altre attività culturali;
- b) attività di promozione, informazione, assistenza e accoglienza turistica e iniziative volte a migliorare le condizioni generali di soggiorno, anche attraverso azione di informazione ed erogazione di servizi finalizzati alla migliore fruizione delle strutture ricettive, dei trasporti e dell'offerta del territorio;
- c) attività mirate a favorire il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo;
- d) attività volte a sensibilizzare le popolazioni residenti nei confronti delle attività turistiche e sportive;
- e) attività nel settore sociale e del volontariato a favore della comunità, in particolare attraverso proposte

turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione. e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale anche finalizzate all'eliminazione di eventuali condizioni di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi;

f) attività ricreative e del tempo libero.

~~**2. Le Pro Loco perseguono le proprie finalità mediante lo svolgimento in via Principale delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore). Possono, altresì, esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'articolo 6 del d.lgs. 117/2017 e attività di raccolta fondi secondo quanto previsto dall'articolo 7 del medesimo Codice del Terzo Settore, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale.**~~

turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione. e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale anche finalizzate all'eliminazione di eventuali condizioni di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi;

f) attività ricreative e del tempo libero.

**2. Abrogato**

## Articolo 5

*(Albo regionale delle Pro Loco)*

1. È istituito, presso il dipartimento della Giunta regionale competente in materia di turismo, l'Albo regionale delle Associazioni Pro Loco.

2. L'iscrizione all'Albo è effettuata su istanza della Pro Loco, ~~sentiti il Comune interessato e l'UNPLI,~~ in presenza dei seguenti requisiti:

a) svolgimento da almeno due anni delle attività indicate nell'articolo 3;

b) costituzione per atto pubblico o scrittura privata autenticata e adozione di uno statuto ispirato a principi di democraticità ~~e conforme allo schema tipo approvato con deliberazione di Giunta regionale secondo le previsioni dell'articolo 7;~~

c) partecipazione di almeno venti associati con diritto di voto;

d) disponibilità di una sede sociale;

e) svolgimento dell'attività in un Comune nel quale non

## Articolo 5

*(Albo regionale delle Pro Loco)*

1. È istituito, presso il dipartimento della Giunta regionale competente in materia di turismo, l'Albo regionale delle Associazioni Pro Loco.

2. L'iscrizione all'Albo è effettuata su istanza della Pro Loco in presenza dei seguenti requisiti:

a) svolgimento da almeno due anni delle attività indicate nell'articolo 3;

b) costituzione per atto pubblico o scrittura privata autenticata e adozione di uno statuto ispirato a principi di democraticità;

c) partecipazione di almeno venti associati con diritto di voto;

d) disponibilità di una sede sociale;

e) svolgimento dell'attività in un Comune nel quale non

operi altra Pro Loco iscritta all'Albo regionale. ~~La Regione, sentito il Comune interessato, iscrive all'Albo una seconda Pro Loco nella sola ipotesi in cui coesistano nello stesso Comune località distinte sotto il profilo turistico ambientale.~~

3. Le istanze sono esaminate in ordine cronologico di arrivo. 4. L'Albo è pubblico e l'elenco delle associazioni iscritte è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

### **Articolo 7**

*(Statuto delle Pro Loco)*

1. Ai fini dell'iscrizione all'Albo regionale lo statuto della Pro Loco prevede:

~~a) che gli associati siano residenti nel comune e, per i soggetti che non siano residenti, che svolgano le attività di cui all'articolo 3 nel territorio del Comune in cui opera la Pro Loco;~~

b) la partecipazione attiva e democratica alla vita e alla gestione dell'associazione, da parte di tutte le componenti

operi altra Pro Loco iscritta all'Albo regionale.

3. Le istanze sono esaminate in ordine cronologico di arrivo. 4. L'Albo è pubblico e l'elenco delle associazioni iscritte è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

### **Articolo 7**

*(Statuto delle Pro Loco)*

1. Ai fini dell'iscrizione all'Albo regionale lo statuto della Pro Loco prevede:

**a) Abrogato**

b) la partecipazione attiva e democratica alla vita e alla gestione dell'associazione, da parte di tutte le componenti

sociali;

c) le norme sull'elezione e sul funzionamento degli organi statutari;

d) l'utilizzazione di tutte le risorse finanziarie per il raggiungimento degli scopi associativi;

~~e) in caso di scioglimento o estinzione della Pro Loco, a conclusione delle operazioni di liquidazione dell'eventuale passivo, la devoluzione del patrimonio residuo ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo Settore).~~

#### ~~Articolo 11~~

#### ~~(Contributi alle associazioni Pro Loco)~~

~~1. Le Pro Loco iscritte all'Albo di cui all'articolo 5, se il bilancio regionale lo prevede, possono presentare richiesta di contributo finanziario alla Regione per la realizzazione delle proprie attività, nonché partecipare ai relativi bandi.~~

sociali;

c) le norme sull'elezione e sul funzionamento degli organi statutari;

d) l'utilizzazione di tutte le risorse finanziarie per il raggiungimento degli scopi associativi;

**e) Abrogato**

#### **Articolo 11**

#### *(Contributi alle associazioni Pro Loco)*

**Abrogato**

~~2. I contributi sono concessi per la realizzazione di manifestazioni e iniziative finalizzate a promuovere e pubblicizzare le risorse turistiche locali, le potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, sociali e gastronomiche del territorio e le attività del tempo libero.~~

~~3. I criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 2 sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, previo parere obbligatorio della commissione consiliare competente.~~